



COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 R.D.

OGGETTO: Imposta Municipale Propria "IMU" - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2022.

L'anno **duemilaventidue** ed addì **trenta** del mese di **maggio** in Domusnovas e nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato con appositi avvisi per le ore **18:30**, si è riunito il Consiglio Comunale alle ore 18:33.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti:

MASCIA ISANGELA	P	PINTUS GIUSEPPE	P
LUSCI MARIA ELENA	P	CARTA STEFANIA	P
SORU STEFANO	P	BARRANCA FABIOLA	P
SABA FABRIZIO	P	CARTA MARIA GIOVANNA	A
ARU DAVIDE	P	MURGIA DUILIO	P
LOCCI FRANCESCA	P	DI ROMANO ANNA MARIA	P
PORCU ARIANNA	P	PILLONI ALESSIO DAVIDE	P
		EFISIO	
MURRU SIMONE	P	VENTURA MASSIMILIANO	A
FLORIS MARIA FRANCA	P		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. REMO ORTU

La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Ordinaria

IL PRESIDENTE

constatata la legalità dell'adunanza a norma dell'art. 36, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in oggetto.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 30-05-2022 COMUNE DI DOMUSNOVAS

L'assessore Locci, su incarico del Sindaco, espone il punto all'ordine del giorno relativo alla proposta di deliberazione avente per oggetto: "Imposta Municipale Propria "IMU" - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2022".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata, avente per oggetto: "Imposta Municipale Propria "IMU" - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2022", corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato, provvede alla votazione per l'approvazione della proposta anzidetta;

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti = n° 15 (assenti i consiglieri Carta Maria Giovanna - Ventura)
Voti favorevoli = N° 15
Voti contrari = n° //
Astenuti = n° //

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione, all'unanimità

DELIBERA

Di approvare, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione sotto riportata, corredata del parere espresso ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.

Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività della deliberazione.

La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:

Presenti = n° 15 (assenti i consiglieri Carta Maria Giovanna - Ventura)
Voti favorevoli = N° 15
Voti contrari = n° //
Astenuti = n° //

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del risultato della votazione, all'unanimità

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4° - Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 30-05-2022 COMUNE DI DOMUSNOVAS

OGGETTO: Imposta Municipale Propria "IMU" - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2022.

Premesso che occorre ottemperare al fondamentale adempimento dell'approvazione del Bilancio per l'esercizio 2022

A tal proposito, visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Considerato che:

- il D. M. del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 con cui è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022.
- il D.L. 30 dicembre 2021, n.228 convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 in data 25/02/2022 con cui è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Richiamato l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato quanto disposto dall'art. 172, del T.U. 267/2000, il quale prevede, che al bilancio di previsione, tra l'altro, sono allegati, le deliberazioni con le quali sono determinati, per lo stesso esercizio, le tariffe, le aliquote d'imposta etc, e che pertanto, dapprima occorre procedere, ai fini dell'approvazione del documento finanziario di cui trattasi, all'adozione degli atti deliberativi di cui sopra, essendo gli stessi, propedeutici all' approvazione dello stesso documento (bilancio);

Visto l'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) con il quale è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Considerato:

- che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Rilevato che, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Verificato che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 30-05-2022 COMUNE DI DOMUSNOVAS

Rilevato che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D" che resta pari allo 0,76%; Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI;

Visto:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento;
- il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

Evidenziato che in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169. della Legge n. 296/2006;

Rilevato che il comma 777, ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Considerato che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- b) *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;*
- c) *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.*

Visto l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019 che dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune;

Visto l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

“48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...);”

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Rilevato che la Risoluzione del MEF n. 1/DF/2020 ha chiarito quanto segue: “(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i vecchi criteri;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Preso atto che per l'anno d'imposta 2021, con atto C.C. n° 6 adottato in data 10/05/2021, sono state approvate le seguenti aliquote di base (e le detrazioni) dell'Imposta Municipale propria:

Fattispecie	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) (rimangono esclusi dalla tassazione gli altri fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati in categorie diverse)	0,5%

Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,	0,86%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,76%
Terreni agricoli	esenti
Aree fabbricabili	0,86%
Abitazioni tenute a disposizione	0,86%
Altri immobili	0,86%
Ulteriori eventuali specifiche casistiche	0,86%
Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)	€. 200,00

Rilevato che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

*“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima **nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento**, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”*

Accertato che riproponendo le stesse aliquote nonché le stesse detrazioni d'imposta determinate per gli anni precedenti, il gettito IMU previsto per l'anno 2022, per gli anni precedenti ammonta a €. 376.000,00;

Considerato che detta previsione di entrata, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate dall'ente, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, fa ben sperare riguardo il raggiungimento di tale obiettivo;

Preso atto del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria al quale interamente ci si riferisce, riguardo l'applicazione dell'IMU sul territorio comunale;

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 30-05-2022 COMUNE DI DOMUSNOVAS

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nello specifico l'art. 42 "Attribuzione dei Consigli;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

PROPONE

1. di approvare, per l'anno di imposta 2022, confermando pertanto quanto determinato per l'anno 2021, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) (rimangono esclusi dalla tassazione gli altri fabbricati adibiti ad abitazione principale classificati in categorie diverse)	0,5%
Unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,	0,86%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,76%
Terreni agricoli	esenti
Aree fabbricabili	0,86%
Abitazioni tenute a disposizione	0,86%
Altri immobili	0,86%
Ulteriori eventuali specifiche casistiche	0,86%
Detrazione per abitazione principale (categorie A/1, A/8 e A/9)	€. 200,00

2. di stimare in € 376.000,00 il gettito complessivo dell'IMU per l'anno 2022 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
3. così come previsto dalle norme, di trasmettere telematicamente entro e non oltre i termini previsti dalle norme di cui in premessa, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

4. Di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma art. 134 D.Lgs 18/08/200, n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**L'Assessore alle Finanze
D.ssa Francesca Locci**

PARERI RESI AI SENSI DELL' ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Gianfranco Sorgia

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to Dott.ssa ISANGELA MASCIA

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. REMO ORTU

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 01-06-2022

DOMUSNOVAS, li 01-06-2022

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. REMO ORTU

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li _____

L'INCARICATO

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 30-05-2022 COMUNE DI DOMUSNOVAS